

“TOSCANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA” A.P.S.

Associazione tra Toscani residenti nel Friuli Venezia Giulia

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione

1. E' costituita l'Associazione Regionale dei Toscani in Friuli Venezia Giulia, in seguito indicata con il termine “Associazione” e denominata “TOSCANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA” Associazione tra Toscani residenti nel Friuli Venezia Giulia.

Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro regionale del Friuli Venezia Giulia

Essa è apolitica e si ispira ai principi di democraticità e pluralismo.

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale in UDINE – via Armando Diaz n. 60
L'Associazione si articola ed opera attraverso le Sezioni Provinciali di Udine – Pordenone – Gorizia – Trieste, e le Sezioni estere (Austria e Slovenia). L'Assemblea Regionale dei Soci ne delibererà la costituzione, previa domanda documentata inoltrata attraverso il Comitato Direttivo Regionale che dovrà esprimere un parere motivato e darne approvazione con la maggioranza prescritta.

Articolo 3 – Scopi

1. L'Associazione, senza fini di lucro, persegue le finalità di seguito riportate:
 - a) sviluppare il senso di appartenenza alla regione d'origine;
 - b) valorizzare e diffondere le tradizioni culturali toscane in relazione alla realtà socio-economica del Friuli Venezia Giulia;
 - c) favorire e sviluppare attività culturali, sportive, ricreative e sociali tra le realtà della Toscana e del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con gli Enti locali e le varie Associazioni di categoria;
 - d) promuovere l'integrazione dei soci nel contesto sociale del Friuli Venezia Giulia;
 - e) curare i rapporti con la Regione Toscana e con la Regione Friuli Venezia Giulia per offrire loro collaborazione e riceverne aiuto nei termini della legislazione regionale vigente.
2. L'Associazione, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, per il raggiungimento dei propri scopi potrà:
 - a) organizzare iniziative occasionali di incontro, convegni, seminari, manifestazioni, intrattenimenti, spettacoli;
 - b) realizzare oggetti e gestire sponsorizzazioni;
 - c) svolgere attività di promozione e comunicazione;
 - d) organizzare gite, trasferimenti e viaggi;
 - e) attuare rapporti di solidarietà con le Associazioni aventi scopi affini.
 - f) costituire un Comitato Organizzatore per la gestione delle iniziative;
 - g) gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivo dei Soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi punto di incontro e di aggregazione, ove possono essere ideate e organizzate le varie iniziative dell'Associazione.

Articolo 4 – Durata

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 – Soci

1. Sono soci dell'Associazione tutti i Toscani, cioè i nati in un Comune della Regione Toscana e residenti in Friuli Venezia Giulia o in Austria o in Slovenia, aventi almeno uno dei genitori toscano o di discendenza toscana; devono godere dei diritti civili ed offrire garanzia di serietà ed operosità.
2. I Soci dell'Associazione si distinguono in Soci fondatori, Soci ordinari, Soci onorari, Soci simpatizzanti, Soci sostenitori.
3. L'ammissione dei Soci spetta al giudizio del Consiglio di Amministrazione della Sezione a cui si fa la domanda. Nei casi di controversia il giudizio di ammissione spetta al Comitato Direttivo Regionale dell'Associazione.

4. Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione ed hanno contribuito a costituire l'originario fondo di dotazione della stessa.
Possono essere soci ordinari i nati da almeno un genitore toscano e residenti in Friuli Venezia Giulia o in Austria o in Slovenia, aventi almeno uno dei genitori toscano o di discendenza toscana;; essi saranno iscritti presso la Sezione a cui rivolgeranno domanda.
Possono essere Soci onorari gli Enti, le Associazioni o le persone che, pur non di origine toscana, svolgono attività sociali e morali attinenti alle finalità dell'Associazione e ne aiutino in qualunque modo l'attività. L'ammissione di Enti, Associazioni e persone quali soci onorari è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione di Sezione, sentito il Comitato Direttivo Regionale.
Sono soci simpatizzanti i familiari dei soci ordinari e tutti coloro che desiderano associarsi.
Sono soci sostenitori coloro che si impegnano a sostenere le attività del sodalizio con contributi significativi.
5. Il Consiglio di Amministrazione di Sezione ha facoltà di iscrivere all'Associazione Soci simpatizzanti, sostenitori e onorari con le stesse modalità e diritti previsti per i Soci ordinari.
6. La qualità di Socio si può perdere:
- a) per dimissioni esplicite quando il Consiglio di Amministrazione di Sezione abbia preso atto della dichiarazione scritta del Socio;
 - b) per decadenza quando il Socio non abbia versato la quota associativa dell'anno precedente;
 - c) per espulsione o esclusione quando l'Assemblea Regionale l'abbia deliberato in questo senso nei confronti del Socio.
- Il socio escluso o i parenti del socio deceduto non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi versati.
7. I Soci hanno l'obbligo:
- a) di versare la quota associativa all'Associazione all'atto dell'iscrizione e di rinnovarla entro il 31 marzo.
 - b) di collaborare secondo le possibilità e capacità al conseguimento dei fini dell'Associazione;
 - c) di offrire ovunque esempio di operosità, di lealtà, di serietà e di educazione civica.
- La durata associativa coincide con l'anno solare.

Articolo 6 – Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea Regionale dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Vice Presidente Vicario;
- 4) i Vice Presidenti;
- 5) il Segretario Generale;
- 6) il Tesoriere – Economo;
- 7) il Comitato Direttivo Regionale;
- 8) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 9) il Collegio dei Probiviri
- 10) l'Assemblea di Sezione
- 11) il Consiglio di Amministrazione di Sezione;
- 12) il Presidente di Sezione.
- 13) il vice Presidente di Sezione
- 14) il Segretario di Sezione
- 15) il Tesoriere Economo di Sezione

Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia può essere determinato da parte del Consiglio Direttivo il rimborso di spese documentate inerenti le attività associative qualora sussista la disponibilità economica.

Articolo 7 – Assemblea Regionale

- 1 L'Assemblea Regionale degli associati è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Comitato Direttivo Regionale con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione tramite posta anche elettronica o a mezzo comunicato stampa.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede, la data, l'ora della riunione e l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno in prima convocazione il 29 aprile e in seconda convocazione il 30 Aprile. Qualora il 29 Aprile coincida con un giorno prefestivo, l'assemblea ordinaria verrà rinviata al primo giorno successivo non festivo.
4. Ulteriori convocazioni possono avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Presidente del Comitato Direttivo e di almeno due consiglieri o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 8 – Partecipazione all'Assemblea Regionale

1. Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. La partecipazione è strettamente personale. E' prevista la possibilità di delega ad altri associati aventi diritto di voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Articolo 9 – Costituzione dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale in seduta ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea Regionale in seduta straordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto;
 - b) in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.
 - c) in terza convocazione, che comunque non potrà essere fissata prima della decorrenza di 15 giorni dalla seconda, qualunque sia il numero dei soci presenti, aventi diritto di voto.

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 10 – Compiti dell'assemblea regionale

1. L'Assemblea in seduta ordinaria nomina un segretario fra i soci presenti. Egli provvede a verbalizzare le deliberazioni assunte dall'Assemblea.
Inoltre:
 - a) delibera sulla relazione dell'attività sociale e finanziaria presentata dal Presidente e sulle linee programmatiche nonché sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo;
 - b) emana il Regolamento di attuazione del presente Statuto e gli altri Regolamenti che si rendessero necessari per il raggiungimento degli scopi associativi, con facoltà di richiedere, a tal fine, contributi anche finanziari alle Sezioni;
 - c) elegge il Comitato Direttivo e all'interno del quale vengono assegnate le cariche previste dallo Statuto. Il Comitato Direttivo sarà composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti;
 - d) Indirizza tutte le attività dell'Associazione;Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e le devoluzioni del patrimonio.
3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci aventi diritto di voto: in seconda e in terza convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 11 - Tipologia delle Assemblee

1. L'Assemblea può essere regionale o di sezione..
2. L'Assemblea regionale si riunisce nel luogo stabilito dal Comitato Direttivo; hanno diritto di parteciparvi tutti i soci a qualsiasi Sezione siano iscritti.
Essa ha competenza generale su tutte le materie riguardanti la vita associativa.
3. L'Assemblea di Sezione è costituita dai Soci iscritti alla singola Sezione.
Essa ha competenze per l'elezione delle cariche associative, per l'elezione di rappresentanti dell'Associazione presso altri Organismi, per operare delibere di Sezione.

Articolo 12 - Compiti del Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale:
 - a) Ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione;
 - b) Convoca e presiede l'Assemblea Regionale e il Comitato Direttivo Regionale;
 - c) Vigila sulla vita sociale dell'Associazione;
 - d) Dà puntuale esecuzione alle delibere dell'Assemblea Regionale e del Comitato Direttivo Regionale e ne vigila l'applicazione.
 - e) Verifica che le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo siano coerenti con le linee statutarie nonché con le norme di Legge vigenti.
 - f) Controlla e verifica l'andamento amministrativo.
 - g) Sottoscrive la comunicazione di convocazione e ne verifica la formulazione dell'ordine del giorno.
 - h) Sottoscrive i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.
 - i) Firma tutti gli atti dell'Associazione.
Nelle situazioni di urgenza ed improrogabilità ha competenza decisionale in coerenza con le linee statutarie, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Vice Presidente Vicario

1. Il Vice Presidente Vicario viene scelto dal Presidente fra i tre vicepresidenti; sostituisce in caso di impedimento o di assenza il Presidente, assumendone i compiti e le prerogative.
2. Può essere delegato esplicitamente dal Presidente alla trattazione di particolari problematiche, tenendolo costantemente informato.
3. Qualora anche il Vice Presidente Vicario fosse indisponibile, la carica sarà temporaneamente assunta dal Vice Presidente più anziano per età e, in caso di parità, per anni di anzianità associativa.

Articolo 14 - Vice Presidenti

1. Il Presidente Regionale per lo svolgimento dei suoi compiti è coadiuvato dai Vice Presidenti:
 - a) uno addetto alle relazioni esterne;
 - b) uno addetto alle relazioni interne con compiti di coordinamento delle Sezioni.

Articolo 15 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Direttivo Regionale su proposta del Presidente Regionale fra i Soci che posseggano provate capacità tecniche;
2. Il Segretario Generale deve partecipare ai lavori del Comitato Direttivo Regionale senza diritto di voto.
3. Compiti del Segretario Generale sono:
 - a) dirigere l'Ufficio di Presidenza secondo le direttive del Presidente Regionale e del Comitato Direttivo Regionale;
 - b) controfirmare gli atti sociali e contabili;
 - c) predisporre gli Ordini del Giorno dell'Assemblea Regionale dei Presidenti e dei Delegati di Sezione e del Comitato Direttivo Regionale;
 - d) redigere i verbali delle riunioni di tutti gli Organi a cui partecipa;
 - e) curare l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo Regionale;
 - f) vigilare sull'attività del Tesoriere – Economo.Il Segretario Generale potrà avvalersi della collaborazione di altri Soci per lo svolgimento di attività sociali, previa approvazione del Comitato Direttivo.

Articolo 16 – Tesoriere – Economo

Il Tesoriere economo é nominato dal Comitato Direttivo Regionale su proposta del Presidente Regionale fra i soci che posseggano provate capacità tecniche.

1. Il Tesoriere ed Economo ha il compito di:
 - a) curare la tenuta delle scritture contabili;
 - b) provvedere al servizio di cassa con l'obbligo di renderne conto ad ogni riunione del Comitato Direttivo Regionale;
 - c) custodire ed aggiornare gli inventari dei beni mobili ed immobili.
2. Il Tesoriere - Economo può tenere, in cassa, per i bisogni correnti, una somma non superiore a quella autorizzata dal Comitato Direttivo Regionale. Gli importi eccedenti vanno depositati presso un Istituto di Credito o versato su conto corrente postale.

Articolo 17 - Comitato Direttivo Regionale

1. Il Comitato Direttivo Regionale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, dai Presidenti di Sezione e dai Consiglieri Regionali.
Il Presidente e i vice Presidenti sono nominati in seno al Comitato direttivo regionale eletto dall'Assemblea ordinaria.
2. Tutti i componenti del Comitato Direttivo Regionale esplicano la loro funzione senza vincolo di mandato nei confronti della Sezione di appartenenza restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il voto non può essere espresso per rappresentanza.
4. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno due consiglieri e comunque una volta all'anno per l'elaborazione e l'approvazione dei bilanci.
5. E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente vicario.
6. Ogni seduta verrà redatto un verbale scritto dal Segretario Verbalizzante e sottoscritto dal Presidente.
7. Ogni consigliere ha obbligo di presenza salvo in caso di preventiva giustificazione.
- 8: Qualora un membro del Comitato direttivo effettui tre assenze consecutive ingiustificate decade dalla carica rivestita.
8. La convocazione avviene a mezzo di comunicazione scritta o mediante posta elettronica e viene inviata almeno 5 giorni prima la convocazione del Consiglio direttivo. In caso di urgenza può essere convocata un giorno prima anche mediante comunicazione telefonica.
9. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti rimangono in carica fino all'assemblea successiva.
Qualora per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo, si considerano cessati dalla carica anche gli altri consiglieri. In tale ipotesi avranno solo poteri di ordinaria amministrazione e dovranno con urgenza convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 18 – Compiti del Comitato Direttivo Regionale

1. Al Comitato Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto attribuiscono ad altri Organi associativi, con facoltà di indirizzo e controllo nei confronti delle Sezioni. Ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione degli scopi dell'Associazione.
2. Esso deve riunirsi per lo meno una volta ogni due mesi e comunque, per la chiusura dell'esercizio sociale e per deliberare sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale.
- 3 Apporta modifiche al presente Statuto nel rispetto degli art. 1,2 e 3 dello stesso.
- 4 Cura l'esecuzione delle delibere assembleari
Convoca le assemblee.
Delibera sull'ammissione, esclusione o recesso dei soci.
Fornisce la proposta di bilancio preventivo e consuntivo
Elabora il regolamento interno che comunque dovrà essere approvato dall'assemblea
Contrae prestiti e apre conto correnti.

Delibera sulle operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Delibera la stipulazione di contratti.

Cura la tenuta di libri sociali e contabili.

Decide la somma da tenere in cassa per i bisogni correnti.

Può delegare la firma a un membro del Consiglio direttivo indicando i limiti operativi.

Articolo 19- Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Regionale anche fra non soci.
2. Spetta ad esso il controllo sulla regolare tenuta della contabilità, sia in sede regionale che sezionale.
3. Dovrà redigere una relazione annuale ai bilanci e potrà procedere ad atti di ispezione.
4. I Revisori dei conti durano in carica quattro anni.

Articolo 20 - Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Regionale.
2. Ad esso è devoluta, su istanza di una qualsiasi delle parti contendenti, la risoluzione delle controversie tra i Soci e tra Soci e l'Associazione ed i suoi Organi Amministrativi, in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto.
Spetta ad esso anche giudicare, su istanza di qualunque iscritto in regola con i suoi adempimenti statutari o di un qualsiasi Organo associativo, dei rapporti disciplinari interni alla vita dell'Associazione e fare proposte agli Organi competenti per i provvedimenti da adottare.
3. I Proviviri durano in carica quattro anni.

Articolo 21 - Sezioni

1. L'Assemblea di Sezione è costituita da tutti i Soci ordinari in regola con il versamento del contributo annuale, appartenenti alla Sezione.
2. Si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo della Sezione.

Articolo 22 - Assemblea di Sezione

1. Spetta all'Assemblea di Sezione:
 - a) l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'approvazione delle eventuali proposte al rendiconto consuntivo e al bilancio preventivo regionali da trasmettere al comitato Direttivo Regionale;
 - c) l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo annuali della Sezione da sottoporre al controllo del comitato Direttivo Regionale;
 - d) la determinazione di eventuali contributi aggiuntivi al contributo annualedeterminato dall'Assemblea Regionale dei Soci.

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione di Sezione

1. Il Consiglio di Amministrazione di Sezione è composto da un minimo di cinque membri a un massimo di nove, comunque numero dispari, in regola con il versamento del contributo annuale nell'anno precedente le elezioni.
2. Spetta ad esso:
 - a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente di Sezione;
 - b) nominare il Segretario Tesoriere di Sezione;
 - c) deliberare sulle proposte ai bilanci regionali e sui bilanci della Sezione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Sezione;
 - d) programmare ed attuare tutta l'attività della Sezione in armonia alle norme statutarie e ai deliberati della Assemblea e del Comitato Direttivo Regionale;
 - e) giudicare sulle domande d'iscrizione all'Associazione a norma del precedente art. 5;
3. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 24 - Presidente di Sezione

1. Spetta al Presidente di Sezione l'organizzazione ed il coordinamento di tutta l'attività della Sezione, la tenuta dei libri contabili, della contabilità e dei documenti della sezione e la rappresentanza di essa.
2. Esso può affidare particolari compiti, tra quelli spettatigli, a singoli Consiglieri e al Segretario.

Articolo 25

1. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
2. Il Presidente, i membri del Comitato Direttivo, i Presidenti di Sezione hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di qualsiasi altro organo associativo, oltre a quello di appartenenza, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri, al fine della reciproca informazione sull'andamento della vita dell'Associazione.
3. I membri di qualsiasi Organo associativo sono, a scadenza, rieleggibili.
4. Parenti ed affini in linea retta e parenti ed affini fino al secondo grado incluso in linea collaterale non possono far parte contemporaneamente di Organi amministrativi e di Organi di controllo.

Articolo 26 - Sostituzioni

1. Qualunque membro degli Organi associativi che venga a mancare permanentemente durante l'anno associativo, viene surrogato dal primo dei non eletti nelle elezioni.
2. Venendo a mancare il Presidente, il comitato Direttivo Regionale, entro tre mesi dal verificarsi del fatto, convocherà l'Assemblea Regionale per nuove elezioni.

Articolo 27 – Norme degli Organi di Sezione

1. Agli Organi delle Sezioni si applicano, in quanto non diversamente previsto nella norma specifica, le norme relative agli Organi regionali corrispondenti.

Articolo 28

1. Tutte le deliberazioni degli Organi regionali devono essere trasmesse alle Sezioni, mentre quelle degli Organi delle Sezioni devono essere trasmesse al Comitato Direttivo Regionale, per opportuna conoscenza.
2. Eventuali conflitti di competenza tra Organi regionali e Organi di Sezione devono essere sottoposti al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Articolo 29 – Patrimonio e fondo comune

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da donazioni, lasciti, erogazioni, contributi di Enti Pubblici e Privati e di persone fisiche, da contributi versati dai soci, dovuti o volontari, nonché dai proventi delle attività e manifestazioni associative.
2. Esso è amministrato dagli Organi Regionali e da quelli di Sezione, a seconda che i beni che lo compongono siano destinati all'Associazione in quanto tale o alle singole Sezioni, fermo restando che nella sua totalità, ovunque site e comunque espresse le sue componenti, appartiene solo ed esclusivamente all'Associazione.
E' fatto divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi dell'attività.
E' fatto obbligo di investire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo Statuto.
4. Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale previsto dal D. Lgs 460/1997 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 30 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale o regionale vigenti in materia di Associazione e di Emigrazione.

Articolo 32 - Modifica dello Statuto

Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

(approvato dall'Assemblea straordinaria il 6 maggio 2013)

